



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Provincia di Palermo

**Regolamento per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche**

- I n d i c e -**Parte I***Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche*

Premessa

- Art. 1 Domanda e modalità di presentazione della stessa
 Art. 2 Posteggi
 Art. 3 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione
 Art. 4 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Parte II*Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche***Capo I**

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

- Art. 5 Definizione ed ambito di applicazione
 Art. 6 Individuazione delle aree
 Art. 7 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n.18
 Art. 8 Produttori Agricoli

Capo II

Commercio su aree date in concessione per lo svolgimento di attività nell'ambito del mercatino quindicinale

(Aree di tipo B – Mercatino Quindicinale)

- Art. 9 Aree destinate al commercio su aree pubbliche
 Art. 10 Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche
 Art. 11 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n.18
 Art. 12 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
 Art. 13 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

- Art. 14 Normativa igienico – sanitaria

- Art. 15 Decadenza e revoca della autorizzazione
 Art. 16 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
 Art. 17 Durata delle concessioni
 Art. 18 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
 Art. 19 Norme in materia di funzionamento del mercato
 Art. 20 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

- Art. 21 Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante
 Art. 22 Rilascio nulla osta di cui all'art.2 comma 8 della L.R. 18/95
 Art. 23 Tempo di sosta consentito
 Art. 24 Limitazione e divieti per l'esercizio di attività

Capo IV*Fiere – Mercato e/o Sagre*

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

- Art. 25 Definizione delle aree destinate a fiere, mercati e/o sagre
 Art. 26 Determinazione delle aree destinate a fiere, mercati e/o sagre
 Art. 27 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere- mercato e/o sagre
 Art. 28 Pulizia degli spazi occupati e sanzioni
 Art. 29 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Capo V*Sanatoria posteggi mercatino*

- Art. 30 Disciplina transitoria per la regolarizzazione del mercatino quindicinale
 Art. 31 Vigilanza sul Commercio e sanzioni
 Art. 32 Norme finali

Parte I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

Premessa

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche intendendo con tale definizione la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;*
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana indicati dall'interessato;*
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.*

Art. 1

Domanda e modalità di presentazione della stessa

Il richiedente deve indicare nella domanda il tipo di attività corrispondente ai settori merceologici e relativi raggruppamenti di prodotti omogenei previsti dall'allegato unico alla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28, per la quale richiede l'autorizzazione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio di commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art 1, c. 2, lett. a), della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 o di cui alla successiva lett. b).

La domanda formulata in carta legale, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;

- c) Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (solo per il settore alimentare) con la indicazione delle tabelle merceologiche e/o categorie delle stesse per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione ovvero con la indicazione dei relativi raggruppamenti merceologici previsti dalla l. r. 28/99;
- d) Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 2

Posteggi

Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal Capo Area responsabile per le attività produttive, con carattere di pluriennalità, per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché, l'area privata, di cui il Comune abbia disponibilità, data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 3

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione

L'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche in via temporanea, la concomitante occupazione di spazi, deve essere corredata dalla indicazione di tutti gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

Art. 4

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, anche nei casi di seguito riportati:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto stabilito nel precedente articolo;
- b) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo superiore complessivamente a tre mesi di ciascun

anno solare; non rilevano ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, le assenze dovute a malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentate.

Nel caso di attività stagionale, il mancato utilizzo si configura allorché l'assenza dall'attività superi i mesi sei.

L'Ufficio comunale competente, accertata l'assenza, dichiara la decadenza dalla concessione dandone immediata comunicazione all'interessato.

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

Art. 5

Definizione ed ambito di applicazione

Viene definito uso quotidiano, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree, date in concessione pluriennale, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato ovvero singolarmente individuate nel territorio comunale, utilizzate quotidianamente dai titolari durante tutta la settimana.

Art. 6

Individuazione delle aree

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è individuata l'ampiezza, la superficie complessiva nonché le aree destinate all'esercizio del commercio di cui al precedente articolo, nonché il numero dei posteggi che non può essere superiore a 20. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, ogni quadriennio, tali criteri possono essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza, alla densità della rete distributiva e alla dinamica della domanda.

Art. 7

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18

L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della L. R. 1 Marzo 1995, n° 18, può essere rilasciata solo se sia disponibile il posteggio indicato nella domanda. Nel caso di non disponibilità del posteggio, l'autorizzazione può essere rilasciata per un'area similare.

Non può essere negata l'autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per la cui occupazione è stata proposta l'istanza.

Nell'ambito di una stessa fiera o mercato, ciascun operatore può essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, impresa individuale o società, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, risulti essere già titolare di più posteggi nell'ambito della stessa fiera o mercato.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, redatta, deve contenere i dati anagrafici del richiedente nonché gli estremi d'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, ove richiesta, e il relativo raggruppamento merceologico.

Dette istanze per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità, a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, dell'anzianità del richiedente. Hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari di autorizzazione di cui alla L. 19 maggio 1976, n. 398, richiamata dall'art.1, comma 2, lett. c), della L.R. 18/1995.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18.

Art. 8

Produttori agricoli

I produttori agricoli proprietari, mezzadri o affittuari di fondi possono vendere, previa autorizzazione comunale, prodotti stagionali provenienti dai propri fondi, purché muniti di apposita autorizzazione comunale.

In ogni caso, deve trattarsi di prodotti coltivati nell'ambito del fondo di cui si abbia la disponibilità.

Capo II

Commercio su aree date in concessione per lo svolgimento di attività nell'ambito del Mercatino Quindicinale.

(Aree di tipo B – Mercatino Quindicinale)

Art. 9

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

Per mercatino quindicinale si intende quello che si svolge ogni 15 giorni, in area pubblica già individuata.

Con la istituzione di detto mercatino si intendono soddisfare prioritariamente le esigenze della collettività, senza comunque creare evidenti situazioni di grave disagio alla economia dei commercianti locali a posto fisso.

Quest'ultima circostanza può comportare una revisione dei tempi di effettuazione del mercatino, da parte della Giunta Comunale, chiamata a verificarne la reale sussistenza.

Art. 10

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale sarà individuata la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e l'ampiezza complessiva, espressa in metri quadri, che deve comprendere anche quella riservata ai produttori agricoli di cui alla legge 59/1963 per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art.1, c.2, lett. b), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, nel territorio comunale.

Nell'ambito del mercato saranno individuate e distinte le seguenti aree:

- a) alimentare, in numero di 3;
- b) non alimentare in numero di 15 più 2 in soprannumero;
- c) produttori agricoli in numero di 2.

Nella planimetria allegata al provvedimento della Giunta Comunale dovranno essere indicati:

- a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono indicati i singoli posteggi.

Non è ammessa l'ubicazione del mercato su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la

via di fuga in situazioni di pericolo o di emergenza per i cittadini.

Presso l'Ufficio comunale del Commercio deve essere tenuta, costantemente aggiornata, la planimetria del mercato.

Art. 11

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18

L'autorizzazione di cui all'art. 2, c. 3, della L.R. 18/1995 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda, o in mancanza, di altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato.

Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggio nell'ambito del mercato e dell'area di cui all'art. 13.

Al di fuori della procedura di regolarizzazione prevista nei commi da 1 a 13 del successivo art. 30, non è comunque consentita l'assegnazione di un posteggio del settore "alimentare", anche se disponibile, per esercitarvi il commercio di prodotti del settore "non alimentare" o la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di "produttori agricoli". Nell'ambito del mercato, ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione non si applica a coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 18/1995, fossero già titolari di più posteggi. Qualora nell'ambito del mercato esistano posteggi non occupati, la richiesta di trasferimento del titolare di un posteggio è accolta solo se, alla data di presentazione dell'istanza, con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di concessione del posteggio in questione.

Art. 12

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello di spedizione delle stesse, e, a parità di data, in relazione all'anzianità della autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/1991.

E' consentita, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 13

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo, se noto, di non utilizzazione, ai soggetti che siano in possesso della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2, lett. c) della L.R. 18/1995, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Più alto numero di presenze nel mercato;
- b) Maggiore anzianità di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, ove richiesta.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore 8,00 dai titolari, avviene a seguito di sorteggio da effettuarsi in presenza di un agente del Corpo di Polizia Municipale, all'uopo designato.

Art. 14

Normativa igienico – sanitaria

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantirne la protezione da contaminazioni esterne. I prodotti alimentari devono essere conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali nonché dei decreti assessoriali vigenti, anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento

autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale, nonché dell'Autorità Sanitaria del N.O.P.I. competenti per territorio .

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercito mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ad eccezione dei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite dalle norme vigenti.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercito in forma itinerante, è vietato, ad eccezione dei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi caratteristiche all'uopo stabilite.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercito nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Tale forma di commercio, deve essere esercito nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Al fine di mantenere il decoro nell'abitato, tutti gli operatori sono obbligati a mantenere pulito lo spazio pubblico nel quale è collocato il proprio banco, così come lo spazio adiacente. Ogni violazione comporterà l'applicazione di una sanzione di € 100,00 e, se ripetuta, la revoca della concessione alla vendita.

Art. 15

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio.

L'autorizzazione, inoltre, è revocata anche nei seguenti casi:

- a) decadenza dal posteggio;
- b) cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio, qualora per l'esercizio dell'attività ne sia richiesta l'iscrizione.

Art. 16

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse,

senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale. In tal caso il concessionario del posteggio ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, purchè non assegnati, a condizione che non sia stata presentata domanda di autorizzazione per lo stesso posteggio, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, atteso che, in tale ipotesi, la sostituzione non comporta alcuna modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato, non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta alle proprie esigenze, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei vincoli di carattere storico – paesaggistico nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La revoca dal posteggio può avere carattere di temporaneità (ad esempio in occasione di lavori o altre evenienze di pubblico interesse); venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, è fatto obbligo per il comune di ripristinare la condizione originaria.

Art. 17

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate, previa richiesta scritta.

Art. 18

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia e del regolamento comunale.

Per il mercato settimanale potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...); tale tassa sarà altresì comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 19

Norme in materia di funzionamento del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e, là dove possibile, l'erogazione dei servizi connessi.

La vigilanza sul rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete alla Polizia Municipale.

La vigilanza sul rispetto delle norme igienico – sanitarie è demandata agli organi di polizia di cui sopra, nonché agli organi di vigilanza della A.S.L. e del N.O.P.I. territorialmente competenti.

E' compito del Corpo di Polizia Municipale, in raccordo con l'Ufficio comunale del Commercio, organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area di mercato.

Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci, dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito (bretelle laterali), passi carrabili, ingressi ad esercizi commerciali o a private abitazioni.

Le tende di protezione del banco di vendita, debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2 nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

E' consentito l'uso di apparecchi sonori per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo, rispettandosi, in ogni caso, quanto previsto al successivo art. 21, c.2.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore è considerato assente, con conseguente perdita del diritto all'ammissione al posteggio, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Nel caso in cui la giornata di mercatino cada in coincidenza di una festività, il relativo spostamento potrà essere determinato dal Sindaco; in tal caso, la concessione di un nuovo

giorno di mercatino costituisce deroga, la quale può essere accordata due sole volte nel corso dell'anno. Nella settimana nella quale ricorre la festività di Natale, Pasqua e Ferragosto, il giorno di mercatino viene differito al giovedì successivo.

L'assenza dell'operatore nel mercato, a seguito dello spostamento della giornata, non rileva ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 20

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 10, della L.R. 18/1995, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) inizio delle vendite non prima delle ore otto;
- b) fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18/1995, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato; non possono essere stabiliti giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base dei settori merceologici e/o raggruppamenti di prodotti omogenei prevalenti, fatte salve le consuetudini.

Il Sindaco provvede altresì a stabilire deroghe ai normali orari di vendita, in conformità alle norme vigenti in materia.

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/1996):

Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

Art. 21

Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della legge 18/1995, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio.

E' in ogni caso esclusa la sponsorizzazione dei prodotti mediante l'uso di altoparlanti o magnetofoni dalle ore 14,30 alle ore 16,00 di

tutti i giorni. In caso di infrazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 22

Rilascio nulla osta di cui all'art. 2 della L.R. 18/1995

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 2 della L.R. 18/1995. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del citato nulla osta, la disciplina dello stesso è prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 e dalla L.R. 10/1991 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

L'operatore che intende ottenere tale nulla osta deve formulare apposita istanza, a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.

Il nulla osta rilasciato dal Comune ha validità per il tempo in esso indicato e deve recare le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e i divieti di cui all'art. 8 comma 3 della legge 1 marzo 1995 n. 18.

Art. 23

Tempo di sosta consentito

I titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, ed i produttori agricoli di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), della stessa legge, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di trenta minuti. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro almeno duecento metri.

Non è consentita all'operatore la disposizione dei prodotti posti in vendita lungo la strada, atteso che viene consentita la sosta esclusivamente con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 24

Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre limiti e divieti all'esercizio del commercio

in forma itinerante, per motivi di viabilità, per motivi igienico-sanitari o per ragioni di pubblico interesse.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato quindicinale è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cento metri dal limite dell'area di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 2, della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, come modificato e integrato dalla L.R. 28/99.

Inoltre, il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 10 della L.R. 18/1995, nonché dell'art.12 della L. 28/1999, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, che va escluso nelle ore in cui non è prevista la vendita da parte dei commercianti a posto fisso.

E' inibita qualsiasi forma di commercio itinerante a distanza inferiore ai trecento metri dalle attività commerciali ubicate nel territorio di Campofiorito. Il predetto divieto potrà essere derogato esclusivamente nel caso in cui le attività oggetto di commercio espletato in forma itinerante sia, sotto il profilo prettamente merceologico, di natura diversa rispetto all'attività commerciale avente sede fissa. La eventuale compatibilità delle attività fissa e itinerante sarà espressamente specificato nel nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 2, l.r. n. 18/1995. Il presente comma è specificamente adottato in relazione al primario interesse pubblico della tutela e della promozione dell'economia locale nel pedissequo rispetto di quanto statuito dall'art. 8, comma 3, l.r. n. 18/1995 (..... 3. "L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse").

Capo IV

Fiere – Mercato e /o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/1996)

Art.25

Definizione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività

civili e/o religiose, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate.

Art. 26

Determinazione delle aree destinate a fiere-mercati e/o sagre

Possono essere istituite fiere – mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

Una parte di tali aree e, nel caso di fiere specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinati settori merceologici o raggruppamenti di prodotti omogenei.

Art. 27

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere – mercato e/o sagre

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera – mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18, almeno 15 giorni prima della fiera.

La concessione di un posteggio che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, ha validità solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate prima dell'inizio.

Le aree su cui si svolgono fiere – mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18.

La relativa autorizzazione temporanea, ex art.4, c.5, della L.R. 18/1995 potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultano iscritti nel registro esercenti il commercio, ove previsto. Resta inteso che è consentita la installazione della postazione di vendita soltanto previo pagamento della tassa di occupazione della relativa area, che va lasciata pulita. A tal proposito, ogni venditore sarà dotato di appositi sacchi raccoglitori.

Alla riscossione di tale tassa, allorchè la Tesoreria comunale e l'Ufficio Postale sono chiusi, provvederanno eccezionalmente i Vigili Urbani, che sono tenuti, il primo giorno, utile a versare in Tesoreria le somme riscosse. Detta eccezione è imposta dalla necessità di assicurare l'effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dei venditori.

Art. 28

Pulizia degli spazi occupati. Sanzioni

Ciascun operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e quello ad esso adiacente, al fine di continuare ad assicurare il massimo decoro all'abitato.

A coloro che contravverranno a tale norma, verrà applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00, che, se ripetuta, potrà condurre alla revoca della concessione a vendere.

A tal fine, gli operatori saranno dotati, a cura del Comune, di un sacco per la raccolta del materiale di rifiuto proveniente dall'attività di vendita.

Art. 29

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed applicate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Nessuno può occupare area pubblica, anche nell'ambito del mercatino, senza che abbia provveduto al pagamento della tassa di occupazione del suolo, con eccezione per il commercio in forma itinerante.

Cap . V*Sanatoria posteggi mercatino*

Art. 30

Disciplina transitoria per la regolarizzazione del mercatino quindicinale

1. Ai sensi dell'art.8 bis della L.R. n.18/1995, hanno diritto prioritario al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lett. b) della stessa legge, relativamente al mercatino quindicinale formalmente istituito con la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 02-05-1977, e successive modifiche e integrazioni, **gli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale e che:**

- a) Siano in possesso dei requisiti di legge.-
- b) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, **di svolgere attività nel mercatino con decorrenza anteriore alla data del 21-9-1994**, ex art. 8 bis della L.R.1995, n.18, modificato dalla L. 1996, n. 2.-

2. Hanno diritto prioritario al rilascio dell'autorizzazione indicata nel precedente comma 1 anche gli operatori che esercitano l'attività commerciale nel mercatino suddetto e che:

- a) **Siano subentrati nella gestione o nella proprietà dell'azienda o ramo d'azienda di soggetti che avevano diritto ad essere regolarizzati** ai sensi dell'art.8 bis della L.R. n.18/1995.
- b) Siano in possesso dei requisiti di legge.-
- c) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera a), **che gli operatori ai quali sono subentrati svolgevano attività nel mercatino con decorrenza anteriore alla data del 21-9-1994 e cioè**

sei mesi prima dall'entrata in vigore della L.R.18/1995.-

- d) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera b), di essere subentrati nella gestione o proprietà dell'azienda.-

3. E' riconosciuto il diritto prioritario ad ottenere l'autorizzazione indicata nel precedente comma 1, entro i limiti indicati nel successivo comma 7, anche agli operatori che esercitano l'attività commerciale nel mercatino suddetto e che:

- a) Siano in possesso dei requisiti di legge.
- b) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera c), **di avere svolto attività nel mercatino nel triennio 2007/2009, con almeno 30 presenze complessive, purchè in regola con i pagamenti della tassa di occupazione del suolo pubblico.**

Nel caso in cui le tasse predette siano state pagate in maniera incompleta o non siano state pagate, si impegnino a pagare, prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione indicata al precedente comma 1, tutte le tasse arretrate dovute per l'occupazione del suolo pubblico. Nel caso di sub ingresso, le tasse devono essere state pagate, o dovranno essere comunque pagate, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività nel mercatino da parte dell'occupante originario. Le tasse arretrate dovute sono calcolate con la stessa metodologia utilizzata per i pagamenti già effettuati dagli altri operatori negli anni precedenti.

4. **Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione**, gli interessati debbono presentare apposita richiesta, a seguito della pubblicazione di specifico avviso da parte del Comune. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per un periodo comunque non inferiore a 30 giorni, al fine di consentire agli interessati - la maggior parte dei quali risiedono in altri Comuni - attraverso un congruo lasso di tempo, di poter prenderne visione e produrre la relativa richiesta e la documentazione a corredo. Le richieste di rilascio dell'autorizzazione possono essere presentate, oltre che a mezzo raccomandata A.R., anche direttamente all'ufficio protocollo del Comune, atteso che le particolari procedure previste nel presente articolo non trovano riscontro nelle disposizioni - che devono essere considerate pertanto inapplicabili - concernenti le procedure ordinarie per il rilascio delle autorizzazioni contenute nell'art.5 della L.R. n.18/1995.

5. Per individuare i soggetti aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione, sarà

- formulata, a cura del responsabile del servizio, un'apposita unica graduatoria, tenendo conto prioritariamente, della maggiore anzianità di occupazione del posteggio, desumibile dalla documentazione prodotta, integrata, se del caso, dai criteri dettati agli artt.7 e 13 del presente Regolamento. Resta inteso che l'anzianità acquisita al mercato va confrontata con il numero delle presenze complessivamente raggiunte, le quali, dimostrando costanza nella frequenza, prevalgono sull'anzianità, intendendosi con ciò privilegiare i soggetti più assidui nel mercato, nell'interesse dell'utenza.
6. In ogni caso, nell'eventuale difetto di istanza, il rilevamento, ai fini della graduatoria, va fatto d'ufficio, sulla base delle rilevazioni delle presenze già effettuate dai VV.UU.. Non saranno prese in considerazione le istanze o le situazioni rilevate d'ufficio di quei soggetti che non abbiano maturato almeno 12 presenze annue, nel corso del biennio precedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 7. Avranno diritto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della L.R. n. 18/1995, soltanto coloro i quali saranno utilmente collocati in graduatoria sino alla concorrenza del numero complessivo dei posteggi istituiti nel mercatino, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria, per rinunzie o per altre cause. Per effetto della sanatoria, saranno rilasciate autorizzazioni anche a quei soggetti, che avendone diritto, sono stati inclusi nella graduatoria ma fuori quota. In tal caso, le relative autorizzazioni, in quanto superano il prescritto numero dei posteggi, si intendono rilasciate "ad esaurimento". Ove non dovessero essere assegnati tutti i posteggi previsti, per mancanza di aventi diritto, si farà ricorso, a completamento, a quegli operatori che abbiano raggiunto, nel corso del biennio sopra indicato, almeno 12 presenze annue; a parità, soccorre la maggiore anzianità di iscrizione nel registro degli Esercenti il Commercio.
 8. La graduatoria di cui ai precedenti commi dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, previa formale approvazione da parte della Giunta.
 9. **Per documentazione idonea** a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate ai precedenti commi 1, 2 e 3, **deve, a secondo i casi, intendersi:**
 - a.1) titolarità di autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'occupazione di spazi nel mercatino;
e/o
 - a.2) ricevute o attestazioni di pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico relativa al mercatino quindicinale;
 - a.3) formale atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda/ramo d'azienda con firme autenticate dal notaio, contenente il riferimento al posteggio nel mercatino del Comune. In assenza di tale atto, dichiarazione resa dal cedente o dagli eredi di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca l'epoca della cessione è che la stessa è realmente avvenuta. In caso di subentro nella proprietà per successione ereditaria deve essere presentata la dichiarazione di successione o una dichiarazione sostitutiva resa da uno degli eredi, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000.
 - b) Ove non sia possibile produrre alcuno dei documenti predetti, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, da almeno n. 2 (due) operatori del mercatino, dalla quale si evinca l'epoca della cessione e che la stessa è realmente avvenuta.
 - c) per la documentazione richiamata nella lettera b) del precedente comma 3: documenti dai quali possa desumersi, inequivocabilmente, la data di decorrenza dell'occupazione del posteggio nel mercatino.. **I censimenti eventualmente effettuati dal Corpo di Polizia Municipale**, costituiscono a tutti gli effetti documenti validi per dimostrare tale decorrenza.- Gli interessati potranno fare riferimento a tali censimenti all'atto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione. In mancanza, le relative verifiche verranno effettuate di ufficio. Le ricevute o attestazioni di pagamento di cui alla lettera a 2) del presente comma, sono comunque la fonte documentale più appropriata per dimostrare la decorrenza dell'occupazione del posteggio. Ove non risulti possibile dimostrare in altro modo la data di decorrenza dell'occupazione

del posteggio, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da almeno n. 2 (due) operatori del mercatino. Da tale ultima dichiarazione deve evincersi che l'interessato svolge attività nel mercatino da almeno un biennio prima della data del provvedimento di approvazione del presente articolo riformulato; nel caso in questione sarà considerata come data di decorrenza dell'occupazione (uguale quindi per tutti coloro che dovessero presentare questo tipo di dichiarazione) quella corrispondente al giorno immediatamente precedente l'inizio del predetto biennio.

10. Per dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate nei precedenti commi, è comunque ammessa la presentazione, oltre che della documentazione elencata nel precedente comma 9, di qualsiasi altro documento che consenta di accertare, inequivocabilmente, la effettiva sussistenza del relativo requisito. Gli interessati potranno anche astenersi dal presentare la documentazione necessaria, o parte di essa, ove tale documentazione sia già in possesso dell'Ufficio Comunale del Commercio e ciò venga fatto rilevare espressamente nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

11. I singoli posteggi saranno assegnati a ciascuna delle categorie di soggetti utilmente inclusi in graduatoria, indicate al precedente comma 5, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione indicato al precedente comma 8.

12. Esaurita la regolarizzazione prevista dal presente articolo, gli eventuali posteggi del mercatino che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto, saranno assegnati con le normali procedure previste dal presente regolamento e dalla legge.

13. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di prima regolarizzazione del mercatino. Ultimata tale procedura le norme stesse cessano di avere effetto, per cui, essendo i posteggi fissati in numero di 20, quelle autorizzazioni che superano detto numero, vengono rilasciate "ad esaurimento", esse, cioè, non possono essere cedute e perdono, in ogni caso, la loro valenza, intervenendo una delle cause previste dall'art. 15 o in caso di decesso del titolare.

14. Per l'effetto, si applicheranno tutte le norme introdotte dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, per i casi in cui le stesse si rendono compatibili.

Art. 31

Vigilanza sul Commercio e sanzioni

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Il Corpo di Polizia Municipale, in particolare, sovrintende a tutte le fasi che precedono la collocazione degli operatori del mercato settimanale, all'interno degli spazi assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dello stesso, di cui è responsabile

Le violazioni alle norme in materia di commercio su aree pubbliche disciplinate dal presente regolamento sono punite con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, e successive modifiche e integrazioni. La sanzione pecuniaria minima è di € 50,00. Nel caso di più violazioni, nel tempo, l'importo predetto va triplicato. Si fa salvo quanto previsto al precedente art. 28, c. 2.

Art. 32

Norme finali

Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alla disciplina generale in materia di commercio su aree pubbliche.

Entrata in vigore del regolamento e delle modifiche successivamente apportate

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05-12-2005. La predetta deliberazione è divenuta esecutiva dopo le formalità di rito e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 17-12-2005 al 31-12-2005, ed è entrato in vigore il 01-01-2006, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30-09-2010, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 dello Statuto Comunale, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 13-10-2010 al 27-10-2010, ed è entrato in vigore il 28-10-2010, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Modificato ulteriormente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23-07-2015.